

23-1-2025



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



25/02/CU03/C1

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202, RECANTE “DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI”**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le proposte emendative di seguito riportate:

1. Art. 1

1.1 bis (Proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali)

Dopo il comma 1 dell'articolo 1, aggiungere il seguente “1-bis. *Le graduatorie concorsuali degli enti di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogate di un anno.*”.

Relazione illustrativa

L'introduzione della norma prevede la proroga delle graduatorie attualmente in corso di validità per una annualità con le finalità: di garantire la continuità dei processi di assunzione; ottimizzare le risorse già disponibili, accelerando le assunzioni già previste senza l'onere di dover finanziare e gestire nuove procedure concorsuali e valorizzando in tal modo le risorse già stanziare e presenti anche nell'ambito del PNRR; infine supportare l'esigenza della tempestiva copertura di posti vacanti nella pubblica amministrazione.

2. Art. 1

1.2 Proposta sostitutiva

All'articolo 1, comma 2, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2029”.

Relazione illustrativa

L'emendamento intende posticipare al 31/12/2029 la sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 335/1995 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e per i rapporti di collaborazione coordinata

e continuativa e figure assimilate. Il posticipo è finalizzato a consentire alle pubbliche amministrazioni di effettuare le verifiche per contestare le presunte irregolarità contributive che pervengono da parte dell'INPS e per evitare che eventuali rendite da erogare ai futuri pensionati siano addebitate agli enti.

3. Art. 1

1.3 Proposta sostitutiva

All'articolo 1, comma 3, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti "*31 dicembre 2029*".

Relazione illustrativa

Con la proposta emendativa si rende necessario posticipare al 31/12/2029 il termine di non applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di presunto mancato versamento delle contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

4. Art. 1

1.10 bis Proposta additiva

All'articolo 1, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente nuovo comma 10-bis:

"All'articolo 9-ter, comma 12, del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2025" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo "Dalla data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, comma 18, della legge n. 887 del 1984, l'Unità Tecnica-Amministrativa, istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, assicura l'espletamento di tutte le attività per la chiusura dei procedimenti connessi agli interventi in capo alla detta Struttura non trasferiti ai soggetti individuati in applicazione dei successivi comma 13 e 14."

Relazione illustrativa

Con il Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 - convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 111 - riguardante "*Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*" all'art. 9-ter comma 1, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è stato nominato un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.

All'art. 9-ter comma 12 è previsto che il diciottesimo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 relativo al presidente della giunta regionale della Campania commissario straordinario di Governo, sia abrogato.



Nel medesimo comma 12 è previsto, altresì, che con decreto adottato ai sensi del comma 13, sia stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, ha assicurato lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Tanto premesso, tenuto conto che non risulta ancora adottato il decreto di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, si rende necessario, per la continuità amministrativa, fissare il nuovo termine al 28 febbraio 2025.

Al fine di garantire l'espletamento degli adempimenti amministrativi legati alla gestione della fase pregressa degli interventi non ricadenti nelle previsioni di cui all'art.9-ter commi 13 e 14 e già in capo al Commissario straordinario di Governo ex legge 887/84, stante la loro rilevanza di interesse nazionale, occorre una espressa previsione relativa alla attribuzione delle competenze.

Pertanto, il subcentro dell'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, già convenzionata dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, alla Struttura cui all'art. 11 diciottesimo comma della legge 887/1984 anche relativamente a tali adempimenti risulta fondamentale in quanto la detta Unità, oltre a possedere le necessarie professionalità ed esperienze tecniche e amministrative, garantisce il necessario raccordo dell'intero Programma di interventi anche nell'ottica dell'efficace azione amministrativa.

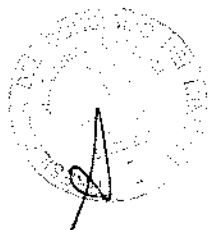
5. Art. 1.

1.11 Comma aggiuntivo (Differimento termine per procedure di mobilità preventiva)

Dopo il comma 10, dell'articolo 1, aggiungere il seguente: *"11. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite con le seguenti "fino al 31 dicembre 2026".*

Relazione illustrativa

L'emendamento intende posticipare al 31/12/2026 l'obbligo previsto dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001 di svolgere le procedure di mobilità preventiva previste all'art. 30,



comma 2-bis del D.lgs. 165/2001 prima di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Il posticipo è finalizzato ad evitare un rallentamento nelle procedure di assunzione a tempo indeterminato in una fase di forte ricambio generazionale e contestualmente ad evitare il rischio di incrementare l'esodo di personale a tempo indeterminato dagli enti locali alle Regioni e dalle Regioni agli organi dello Stato.

6. Art. 1

1.12 Comma aggiuntivo (Disposizioni in materia di termini del trattenimento in servizio)

Dopo il comma 11, dell'articolo 1, aggiungere il seguente "12. *Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 162, lettera b) della legge 30 dicembre 2024, n. 207, possono dare applicazione alle disposizioni di cui al medesimo comma anche nei confronti del personale dipendente cessato dal servizio, per raggiungimento dei limiti ordinamentali vigenti, nei sessanta giorni precedenti l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Fermi restando i limiti previsti dal suddetto all'articolo 1, comma 162, lettera b) della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le Amministrazioni possono procedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro con gli interessati.*"

Relazione illustrativa

Al fine di consentire il dispiegamento dell'efficacia della disposizione prevista dalla legge di bilancio 2025 in tema di trattenimento in servizio del personale pubblico anche nei confronti di quelle unità cessate dal servizio ante adeguamento dei limiti ordinamentali, adeguamento comunque previsto dalla medesima legge di bilancio, si autorizzano le amministrazioni ad operare per il trattenimento (*rectius*: ricostituzione del rapporto di lavoro) dei soggetti cessati dal servizio nei sessanta giorni antecedenti l'entrata in vigore della legge di bilancio.

7. Art. 1.

1.13 Comma aggiuntivo (Estensione alle Regioni delle nuove modalità di reclutamento)

Dopo il comma 12, dell'articolo 1, aggiungere il seguente "13. *Dopo il comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 è inserito il seguente comma:*

"11. All'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo "Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali" è sostituito con il seguente:

"Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione delle regioni e degli enti locali"

b) al comma 1 le parole "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti "Le regioni e gli enti locali"



c) al comma 2 le parole "I rapporti tra gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti "I rapporti tra gli enti di cui al comma 1"

d) al comma 3 le parole "Gli enti locali aderenti" sono sostituite dalle seguenti "Gli enti aderenti" e le parole "Gli enti locali interessati" sono sostituite dalle parole "Gli enti interessati"

e) al comma 4 le parole "In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili." sono soppresse.

f) al comma 5 le parole "enti locali aderenti" sono sostituite dalle parole "enti aderenti"

g) al comma 8 le parole "gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti "Le regioni e gli enti locali".

Relazione illustrativa

L'emendamento intende ampliare la possibilità di ricorrere alle nuove modalità di reclutamento anche alle Regioni permettendo, tra l'altro, la possibilità di razionalizzare le procedure di reclutamento tra Regioni ed Enti locali con applicazione del medesimo CCNL funzioni locali che prevede, tra l'altro, omogeneità nei profili professionali di inquadramento

Il comma 4 è riformulato al fine di eliminare un inciso che fa riferimento a norme abrogate.

8. Art. 1

1. 14 Comma aggiuntivo (Reclutamento dirigenti)

Dopo il comma 13, dell'articolo 1, aggiungere il seguente: "14. Le Regioni interessate da interventi concernenti le infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed ospedaliere, da realizzare a valere su fondi statali o regionali, possono stipulare contratti di diritto privato per la copertura di posizioni dirigenziali, in deroga al limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni, per un massimo di quattro unità, previo formale accertamento dell'assenza di professionalità, nell'ambito del proprio personale dirigente, idonee a curare la realizzazione delle suddette infrastrutture. Tali contratti hanno una durata massima di cinque anni e non sono rinnovabili. Le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono effettuate in deroga alle limitazioni di spesa previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge n. 31 maggio 2021, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 122. I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2025."

Relazione illustrativa

Nel panorama complessivo delle Regioni è emersa una forte esigenza di una maggiore implementazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed ospedaliere che in

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized 'A' or similar character.

diversi casi vede un coinvolgimento delle stesse amministrazioni segnatamente per quanto concerne l'edilizia ospedaliera.

A tal fine anche in ragione di oggettive carenze nell'organizzazione delle amministrazioni regionali, per quanto concerne i profili tecnici presenti nell'area della dirigenza si rende necessario un reclutamento temporaneo e straordinario finalizzato a fronteggiare i bisogni derivanti da tali esigenze infrastrutturali del territorio e ammodernamento della rete ospedaliera.

La disposizione proposta in ragione della sua straordinarietà ha durata limitata nel tempo sia per l'attuazione che per la durata dei contratti privatistici che non sono rinnovabili. Il reclutamento deve avvenire previo accertamento dell'assenza di figure professionali a ciascuna Regione.

9. Art. 3

3.14 bis (Termini per l'approvazione del Bilancio consolidato)

All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"14 bis. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole *"entro il 30 settembre dell'anno successivo"* sono inserite le seguenti *" , ovvero per le Regioni entro il 31 ottobre dell'anno successivo "*;

b) all'articolo 68, comma 5, le parole *"30 settembre"* sono sostituite dalle seguenti *"31 ottobre"*;

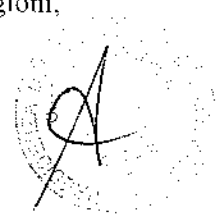
c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente: *"5-bis. I bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione."*

14 ter. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole *"approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento"* sono aggiunte le seguenti *"ovvero entro il 31 ottobre per le Regioni"*.

14 quater. All'articolo 9, comma 1 – quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 dopo le parole *"previsto per l'approvazione"* sono inserite *"ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato"*.

Relazione illustrativa

La modifica proposta al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguarda l'approvazione del bilancio consolidato per le Regioni e consente di tener conto della complessità dell'iter di approvazione del bilancio consolidato da parte delle Regioni,

A handwritten signature, possibly 'A', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

superando la previsione del termine del 30 settembre attualmente previsto, che determina la compressione delle operazioni di predisposizione del documento ad un arco temporale eccessivamente limitato, anche in considerazione delle tempistiche che governano le attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato e i successivi passaggi di approvazione.

La posposizione del termine di approvazione del bilancio consolidato al 31 ottobre permetterà, infatti, di valorizzare questo primario documento contabile, che nel caso delle Regioni, deriva da un iter particolarmente articolato e complesso, che prevede lo svolgimento di:

a. attività propedeutiche, quali la definizione del gruppo amministrazione pubblica della Regione e del perimetro di consolidamento, la circolarizzazione dei debiti e crediti e l'acquisizione, da ciascuno dei soggetti consolidati, del bilancio di esercizio riclassificato secondo gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dal d.lgs. n. 118/2011, del relativo fascicolo di bilancio/rendiconto e delle informazioni integrative secondo le direttive impartite dalla capogruppo Regione;

b. operazioni di recepimento ed uniformazione dei bilanci da consolidare, individuazione delle poste infragruppo dei bilanci economico patrimoniali, con l'evidenza delle eventuali differenze di consolidamento tra le partite correlate, contabilizzazione delle registrazioni contabili di elisione, integrazione o rettifica delle partite di conto economico e stato patrimoniale, tenendo conto delle peculiarità delle casistiche analizzate e dei principi contabili applicati, per ogni singolo ente del perimetro, individuazione delle quote di pertinenza di terzi e, infine, redazione del bilancio consolidato e della nota integrativa;

c. approvazione, da parte della Giunta regionale della proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio consolidato, esame del Bilancio consolidato da parte del Collegio dei revisori dei conti, ove istituito, ai fini della predisposizione della relazione prescritta dall'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. 118/2011 e, infine, di trasmissione della proposta di Bilancio consolidato al Consiglio Regionale, per l'approvazione entro il termine di legge, con coinvolgimento, secondo i rispetti ordinamenti, anche delle competenti commissioni consiliari.

Il maggior termine risulta coerente con la necessità di avviare le operazioni di consolidamento solo dopo l'approvazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, del rendiconto generale e del bilancio consolidato della Regione con i propri organismi strumentali, con la reale tempistica di acquisizione dei dati necessari ad effettuare le operazioni di consolidamento (che si protrae di fatto fino al mese di agosto, peraltro in concomitanza con le chiusure aziendali per ferie estive), con la possibilità per le società di ricorrere, per esigenze particolari, al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, con la necessità di procedere all'integrazione dei dati e informazioni acquisite dai soggetti del perimetro e, conseguentemente, alla revisione delle operazioni volte alla redazione del bilancio consolidato qualora la Regione proceda nel corso dell'anno (n-1) all'aggiornamento del perimetro di consolidamento, con riferimento ai dati contabili dell'esercizio (n) oggetto di consolidamento risultanti dai bilanci approvati nell'anno n-1, anche a fronte di specifiche richieste delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti.

Per converso, si prevede comunque che il bilancio sia trasmesso alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.



Relazione tecnico-finanziaria

La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

10. Art. 3

3.14 bis (Disposizioni relative all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione)

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

14 bis. Al comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e 2024";

Relazione illustrativa

La norma proroga di un ulteriore anno la disposizione che prevede di non operare la nettizzazione del Fondo Anticipazioni di Liquidità ai fini dell'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione, nelle more di una revisione organica dell'Istituto come osservato dalla Corte dei Conti in merito al giudizio di parifica, funzionale ad evitare potenziali effetti distorsivi sul bilancio, sia in termini di incremento apparente della capacità di spesa che, al contempo di coartazione sine causa dell'effettiva capacità di spesa.

11. Art. 3

3.14 bis (Sospensione del versamento della quota capitale riferita al rimborso delle anticipazioni liquidità per le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016)

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"14 bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2017-2026» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2029»;
- b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2030»;
- c) al terzo periodo, le parole: «Negli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni dal 2022 al 2029».

Relazione illustrativa

Per le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016, è prorogata la disciplina prevista per la sospensione del versamento della quota capitale riferita al rimborso delle anticipazioni della liquidità.

12. Art. 3



3.14 ter (Sospensione del versamento della quota capitale riferita al rimborso delle anticipazioni liquidità per le regioni in piano di rientro sanitario)

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“14 ter. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alle regioni in piano di rientro sanitario.”

Relazione

Per le regioni in piano di rientro sanitario, si applica la disciplina per la sospensione del versamento della quota capitale riferita al rimborso delle anticipazioni della liquidità prevista per le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016.

**13. Art. 4
4.10**

All'articolo 4, comma 10 “Disposizioni concernenti termini in materia di salute” è aggiunto il seguente periodo:

“d) al comma 4, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».”

Relazione illustrativa

L'articolo 2-quinquies, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 4, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, consente alle Aziende e agli Enti del SSN di conferire ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Con il presente emendamento si intende confermare a decorrere dal 1° gennaio 2025, al pari dei laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, anche ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

14. Art. 4



4.11 Proposta additiva

"All'art. 4 aggiungere il seguente comma:

11. All'articolo 1, comma 218, 220 e 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alle misure di riduzione delle liste di attesa, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."

Relazione illustrativa

In considerazione della rilevanza strategica dell'obiettivo di smaltimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, l'emendamento mira a riproporre, anche per il 2025, quanto già previsto dai commi 218, 220 e 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Art. 4

4.12 Proposta additiva

"All'articolo 4, comma 12 "Disposizioni concernenti termini in materia di salute" è aggiunto il seguente periodo:

"Ai predetti incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

Relazione illustrativa

L'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 36, comma 4-bis del DL 73/2024 (e fino al 31 dicembre 2025 da questo schema di decreto-legge) consente agli enti del SSN di conferire, in caso di impossibilità di disporre assunzioni, incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi al personale, già appartenente ai profili del ruolo sanitario, sia dirigenziali che del comparto, e al profilo di operatore socio-sanitario, che ha avuto accesso al trattamento di pensione anticipata ai sensi dell'articolo 14, c 14.1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Con il predetto emendamento si intende, in funzione della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, consentire il cumulo tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico, in deroga al comma 3, dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 14.1 del DL 4/2019, per indurre il personale ad accettare il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, specie in quei casi in cui il reddito da pensione sia superiore rispetto al valore economico dell'incarico.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

16. Art. 4

Proposta additiva - Iscrizione payback farmaceutico per acquisti diretti di competenza 2023 tra i ricavi dei S.S.R. di competenza 2024



"All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"In considerazione delle modifiche dei criteri di riparto tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del payback farmaceutico intervenute con il DL 19 ottobre 2024 n.155 convertito con la Legge 12 dicembre 2024 n.189, le entrate di cui al payback farmaceutico per acquisti diretti relativo all'anno 2023 e precedenti, versate dalle aziende farmaceutiche entro il 15/04/2025, possono essere utilizzate dalle Regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio economico del settore sanitario dell'anno 2024."

Relazione illustrativa

In considerazione delle modifiche ai criteri di riparto tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del payback farmaceutico introdotte con il decreto legge 19 ottobre 2024 n. 155 convertito con la legge 12 dicembre 2024 n.189, si rende necessario introdurre questa previsione al fine di consentirne l'iscrizione di quanto versato dalle aziende farmaceutiche relativamente al payback 2023, nei bilanci del 2024.

17. Art. 4

Proposta additiva

"All'articolo 17 del d.lgs 288/2003 dopo l'ultimo comma viene aggiunto: "a decorrere dal 1° gennaio 2025 Gli immobili sui quali, alla data di scioglimento della Fondazione, insistono funzioni dello Stato saranno devoluti allo stesso senza vincolo di destinazione."

Relazione illustrativa

la seguente formulazione consente ad enti pubblici o a forze di polizia (polizia, carabinieri, esercito, guardia di finanza etc.) a conservare la titolarità del bene nel quale esercitano le proprie funzioni anche nel caso di estinzione della fondazione IRCCS.

18. Art. 4

Proposta additiva

"Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto il seguente c. 8 bis:

"Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della carenza di personale e della conseguente necessità di reclutare il personale in tempi più ridotti, fino al 31 dicembre 2027, possono bandire le procedure concorsuali ed effettuare le conseguenti assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001"

Relazione illustrativa

In considerazione della nota carenza di personale in servizio presso le Aziende ed enti del SSN, la disposizione prevede la possibilità di bandire concorsi pubblici e di effettuare le relative assunzioni in tempi più ridotti, senza dover previamente espletare

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the paper's texture.

le procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si rappresenta che tale norma è stata in vigore per tutte le amministrazioni pubbliche fino al 31/12/2024 introdotta dall' art. 3 LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064) (GU Serie Generale n.145 del 22-06-2019) e poi prorogata al 31/12/2024 dall' Art. 1 c. 14-ter. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188).

19. Art. 4

Proposta additiva

"All'art.4 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

11. Le risorse destinate alla dirigenza area sanità sono considerate aggiuntive al limite previsto dall'art. 89 comma 4 del ccnl area sanità del 23/01/2024".

20. Art. 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

7.4 bis - Proposta additiva

All'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 bis:

"All' art. 1, co. 6, del d. lgs. n. 35/2011 e ss.mm, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2025"

Relazione illustrativa

Ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del d.lgs. 35/2011, le Regioni e le Province autonome sono tenute a adottare, entro il 31 dicembre 2024, una disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di propria competenza.

Allo scopo di coordinare le attività delle Regioni e Province autonome, è stato istituito, ex art. 12, comma 6, del già citato d. lgs., un tavolo tecnico, in seno al quale è tuttora in corso il confronto sui contenuti di uno schema di legge regionale- tipo sul tema.

In considerazione delle tempistiche legate all'iter approvativo di una norma regionale, della necessità di preliminari interlocuzioni con gli enti locali del territorio e del fatto che non sia ancora stato portato a termine il confronto con il Ministero, in seno al Tavolo tecnico, sui contenuti di questo provvedimento normativo, la maggior parte delle Regioni hanno evidenziato di non essere in grado di rispettare il termine fissato, confermando la necessità di una proroga.

21. Art. 7

7.4 ter - Proposta additiva



All'articolo 7, dopo il comma 4bis, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 ter:
"All'articolo 6, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 560/2017, come modificato dal decreto ministeriale 312/2021, le parole "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2026."

Relazione illustrativa

L'imminente entrata in vigore della disposizione prevista dall'articolo 6 comma 1 lettera f) del D.M. 560/2017 "Decreto BIM", come modificato dal D.M. n. 312/2021, che impone, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'adozione degli strumenti di gestione informativa digitale (BIM) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, rischia di mettere in crisi il settore degli appalti pubblici, strategico per l'economia dell'intero paese. L'analisi della situazione degli operatori economici sul territorio, sia progettisti che imprese esecutrici, rileva una sostanziale mancanza di preparazione e di esperienze concrete. Il necessario adeguamento e sviluppo della formazione ed esperienza delle Stazioni Appaltanti è, invero, notevolmente limitato dalla difficoltà di sperimentare con operatori privati esperti l'uso di tali tecnologie, oltre che dalle complessità, per gli enti pubblici, di dotarsi di mezzi informatici adeguati. La piena entrata in vigore della richiamata disposizione dal 1. gennaio 2025, con la soglia minima di un milione, potrebbe di fatto creare un blocco degli appalti più comuni. Pertanto, ritenendo la data di piena entrata in vigore prematura rispetto alle dotazioni strumentali ed alle competenze richieste agli operatori del settore, si richiede il rinvio di un anno.

22. Art. 7

7.4 quater - Proposta additiva

All'articolo 7, dopo il comma 4bis, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 quater:

"Al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 35 del 2 agosto 2022, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Relazione illustrativa

Il presente emendamento è finalizzato al garantire una proroga del termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) alle opere bandiera di cui alla Delibera CIPESS 1 del 2022, e risulta necessario a causa delle difficoltà burocratiche riscontrate nelle varie procedure relative alle fasi progettuali, autorizzative, di verifica e validazione dei progetti.

23. Art. 7

7.4 quinquies – Proposta additiva

All'articolo 7, dopo il comma 4bis, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 quinquies:

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

“All’articolo 5 comma 4 del Decreto-Legge 29 giugno 2024 n. 89, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2024, n. 120 relativo al completamento di interventi infrastrutturali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».

Relazione illustrativa

Con decreto interministeriale del 3 gennaio 2020, emanato ex art. 1, comma 891, della legge 145/2018, recante *“Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po”*, sono stati assegnati ai territori delle Regioni coinvolte (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) finanziamenti per interventi infrastrutturali tanto di manutenzione straordinaria su costruzioni esistenti, quanto di nuove costruzioni necessarie per la messa in sicurezza del territorio, spesso localizzate in posizioni strategiche per i collegamenti viari. La proposta emendativa mira a consentire alle stazioni appaltanti di completare l’iter necessario per procedere all’aggiudicazione degli interventi. Infatti, in alcuni casi, essendo le zone territoriali interessate oggetto di interferenze anche molto significative con viabilità diversificata e di competenza di altri soggetti (Anas spa, Rfi) si sono resi necessari iter progettuali e approvativi complessi, che hanno richiesto, seppur avviati nel 2021, aggiornamenti/implementazioni progettuali, sia a seguito delle Conferenze dei Servizi, sia per il fenomeno del “caro materiali” e dei successivi aggiornamenti dei prezzi regionali presi a riferimento. Senza la proroga richiesta si rischierebbe di vanificare, per alcuni interventi, il lavoro finora condotto per poter realizzare l’opera, nonostante in diversi casi si siano già state condotte le progettazioni necessarie e sia prossimo alla pubblicazione il bando di gara relativo.

24. Art. 7

7.4 sexies – Proposta additiva

All’articolo 7, dopo il comma 4 *quinquies*, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 *sexies*:

“All’art. 2, comma 4, del decreto del 30 agosto 2024 n. 222 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro del Turismo, recante “Assegnazione e riparto delle risorse a legislazione vigente destinate alla realizzazione di interventi di ciclovie appartenenti al sistema nazionale di ciclovie turistiche”, le parole “30 giugno 2026” sono sostituite con le seguenti “30 giugno 2027”.

Relazione illustrativa

Si chiede la proroga del termine del 30 giugno 2026, previsto per l’ultimazione dei lavori, pena la decadenza dal finanziamento, dal decreto n. 222/24 del MIT, in considerazione delle criticità oggettive concernenti il rispetto del termine, riscontrate anche da parte di altri enti territoriali coinvolti nella linea di finanziamento. Peraltro, il



mancato rispetto del termine comporterebbe la decadenza del finanziamento, con tutte le conseguenze che deriverebbero dall'eventuale attività legata al recupero delle somme già erogate e alla esposizione dei soggetti attuatori.

25. Art. 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
7.4 septies – Proposta additiva

All'articolo 7, dopo il comma 4-*sexies*, aggiungere il seguente nuovo comma 4-*septies*:

“Il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi alle risorse per il rinnovo delle flotte di autobus di cui all'articolo 1, comma 2, lettera C, punto 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, è stabilito al 31 dicembre 2025.”

Relazione illustrativa

L'emendamento risulta necessario per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento e la sottoscrizione dei contratti dei progetti di investimento cofinanziati con le risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC PNRR) per il rinnovo dei parchi autobus, con riferimento alle risorse che non siano state oggetto di decurtazione, seppure i termini di conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti siano scaduti.

Il differimento del termine consentirebbe di mettere in campo tutte le azioni necessarie per perfezionare le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) e completare gli investimenti PNC PNRR anche per quanto riguarda le quote di risorse non ancora contrattualizzate, che altrimenti risulterebbero inutilizzate e a rischio di revoca.

Ciò anche in considerazione del fatto che il decreto del MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, previsto dall'art 7, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, che doveva essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non risulta essere mai stato emanato.

Il differimento del termine di conseguimento delle OGV consentirebbe di proseguire il processo di rinnovamento delle flotte di autobus avviato negli ultimi anni, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali per il miglioramento della qualità dell'aria, e di scongiurare il rischio di revoca di risorse indispensabili per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riferimento alle flotte a servizio del trasporto extraurbano e suburbano, a cui le risorse in argomento, con il D.M. n. 315 del 2 agosto 2021, sono state destinate.

26. Art. 11

11.2-bis

Dopo il comma 2 dell'articolo 11, aggiungere il seguente: *“2-bis. All'articolo 20, quarto comma, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo alla disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, le parole “entro centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “entro duecentosettanta giorni”.*



11.2-ter.

Dopo il comma 2 dell'articolo 11, aggiungere il seguente: *"2-ter. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", relativo alle modalità di conseguimento degli obiettivi, le parole "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro duecentosettanta giorni".*

11.2-quater.

Dopo il comma 2 dell'articolo 11, aggiungere il seguente: *"2-quater. All'articolo 4, quarto comma, del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, relativo alle disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole "che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "in proporzione all'obiettivo assegnato dal DM attuativo dell'art. 20, comma 1, del D.lgs 199 del 2021."*

Relazione illustrativa

Gli emendamenti, relativi alla modifica al D.lgs. 199/2021, al D.M. 21 giugno 2024 e al D.L. 181/2023, sono proposti in considerazione del fatto che il termine dei 180 giorni previsto dal D.lgs. 199/2021 e dal D.M. 21 giugno 2024 per l'individuazione delle aree idonee all'installazione delle fonti rinnovabili difficilmente potrà essere raggiungibile per tutte le Regioni, considerato che, a fine anno, le Assemblee Regionali sono impegnate prevalentemente nell'approvazione del bilancio.

In coerenza con la proroga proposta - pari a ulteriori 90 giorni - risulta necessario modificare anche il DL 181/2023, che prevede che la ripartizione dei fondi tra le Regioni avvenga sulla base dell'approvazione delle leggi regionali entro il 31/12/2024. Inoltre si è proposto di prevedere la ripartizione dei fondi in base proporzionale all'obiettivo attribuito dal DM 21 giugno 2024 a ciascuna Regione.

Si rappresenta, inoltre, che il DM 21 giugno 2024 è attualmente oggetto di un articolato contenzioso amministrativo, il cui esito appare imprescindibile per la compiuta definizione del contenuto delle leggi regionali.

27. Art. 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

12.2 e 12.3 Commi aggiuntivi (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

Dopo il comma 1 dell'articolo 12, aggiungere i seguenti:

"2. È prorogato, per l'anno 2025, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, per un periodo massimo di 12 settimane e nel limite di spesa di euro 100 milioni per l'anno 2025 a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge



29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario e comunque operanti nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto.”

Relazione illustrativa

I commi 2 e 3 estendono per ulteriori 12 settimane nell'anno 2025 il trattamento di Cassa integrazione in deroga ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero di dipendenti pari a 15 o inferiore, specificando che riguarda tutto il settore moda.

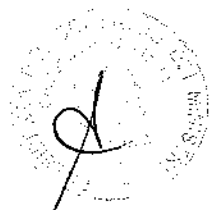
28. Art. 12 – Proposta additiva

Aggiungere all'art. 12 il seguente comma:

“In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della Legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane del 23 marzo 2023, n. 33 e del Decreto attuativo del 15 marzo 2024, n. 29 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire la continuità assistenziale in favore dei disabili gravissimi anche assistiti da caregiver familiari, provvede a prorogare per l'annualità 2025 l'efficacia del Piano Nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con DPCM 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio dello stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.”

Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata a dettare la vigenza per l'anno 2025 del Piano Nazionale non autosufficienza 2022/2024 approvato con DPCM 3 ottobre 2022 e dei relativi interventi, assicurando, altresì, l'assegnazione in favore delle regioni della quota di FNA 2025 nei limiti delle risorse previste nel bilancio dello stato per il 2025. La proroga di efficacia del citato piano si rende necessaria al fine di garantire la continuità assistenziale delle persone con disabilità nelle more del completamento della sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che introduce il “Progetto di vita”, dell'attuazione della Legge delega in materia di politiche



in favore delle persone anziane del 23 marzo 2023, n. 33 e del Decreto attuativo del 15 marzo 2024, n. 29 e della redazione del nuovo piano nazionale non autosufficienza..

Nel corso dell'anno 2025, infatti, è stata avviata, oltre alla sperimentazione, anche una formazione più estesa e capillare che si rivolgerà ad Enti pubblici e agli Enti del Terzo Settore. Solo a seguito della conclusione della sperimentazione e formazione si potranno dettare le regole di utilizzo del FNA e pervenire al superamento delle prestazioni, oggi estremamente frammentate tra sanità e sociale, al fine di garantire ad ogni persona con disabilità di essere protagonista della propria vita attraverso il Progetto di vita personalizzato e partecipato, a partire dai propri desideri e rispondendo ai suoi bisogni.

Tenuto conto del fatto che le risorse che saranno utilizzate per l'elaborazione del progetto di vita sono anche quelle del Fondo Nazionale non autosufficienza appare opportuno prorogare il piano 2022 -2024 per l'anno 2025 ed avviare la programmazione con decorrenza dall'anno 2026 in coerenza con l'attività di sperimentazione e formazione, in modo da dare piena e concreta attuazione alle disposizioni normative all'interno del redigendo decreto sulla non autosufficienza.

La mancata previsione della proroga del Piano Nazionale Non Autosufficienze 2022/2024 per l'annualità 2025, nelle more dell'approvazione del nuovo piano, determinerebbe peraltro un vuoto regolatorio e di assegnazione di risorse riferite all'annualità 2025 e la conseguente interruzione di prestazioni essenziali erogate anche in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza.

Inoltre, si evidenzia che tale previsione è stata oggetto di ordine del giorno 9/2112 – bis – A18 Matera - Ambrosi approvato dalla Camera dei Deputati nella sessione di bilancio.

Testo alternativo

All'art .38 del DL bilancio 2025 – 2027 si propone di aggiungere il comma 4:

"4 In vista della definitiva attuazione delle riforme in materia di disabilità e non autosufficienza ed al fine di garantire la continuità assistenziale in favore dei disabili gravissimi anche assistiti da caregiver familiari, a valere sul FNA 2025 le regioni sono autorizzate a confermare gli interventi programmati nei rispettivi atti regionali nei limiti dell'importo a ciò destinato nell'ambito FNA 2024 in favore di dette persone con disabilità."

Relazione illustrativa

La disposizione di cui al comma 4 è finalizzata a dettare la vigenza per l'anno 2025 delle programmazioni regionali riferite all'annualità 2024 e dei relativi interventi previsti del i disabili gravissimi anche assistiti da caregiver familiari, assicurando, altresì, l'assegnazione in favore delle regioni della quota di FNA 2025. La proroga di efficacia del citato piano si rende necessaria al fine di garantire la continuità assistenziale delle persone con disabilità gravissima nelle more del completamento della sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che introduce il

“Progetto di vita”, dell’attuazione della Legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane del 23 marzo 2023, n. 33 e del Decreto attuativo del 15 marzo 2024, n. 29 e della redazione del nuovo piano nazionale non autosufficienza.

Nel corso dell’anno 2025, infatti, sarà avviata, oltre alla sperimentazione, anche una formazione più estesa e capillare che si rivolgerà ad Enti pubblici e agli Enti del Terzo Settore. Solo a seguito della conclusione della sperimentazione e formazione si potranno dettare le regole di utilizzo del FNA e pervenire al superamento delle prestazioni, oggi estremamente frammentate tra sanità e sociale, al fine di garantire ad ogni persona con disabilità di essere protagonista della propria vita attraverso il Progetto di vita personalizzato e partecipato, a partire dai propri desideri e rispondendo ai suoi bisogni,

La mancata previsione della proroga delle programmazioni regionali per l’annualità 2025 con riferimento ai disabili gravissimi, nelle more dell’approvazione del nuovo piano, determinerebbe peraltro un vuoto regolatorio e di assegnazione di risorse riferite all’annualità 2025 e la conseguente interruzione di prestazioni essenziali erogate anche in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza.

29. Art. 13.3 - Proposta sostitutiva

“All’art 13, comma 1, le parole: «entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».”

Relazione illustrativa

L’articolo 13 dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia - e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

La modifica è funzionale a ritardare l’entrata in vigore dell’obbligo per incontrare le esigenze del tessuto produttivo.

Roma, 23 gennaio 2025

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

ALLEGATO

TABELLA A (articolo 12, comma 3)

Settore MODA *Codici ATECO 2007 primari e/o secondari*

- 13 Industrie tessili
- 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
- 13.20.00 Tessitura
- 13.30.00 Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
- 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
- 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
- 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
- 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- 13.99.10 Fabbricazione di ricami
- 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
- 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
- 14 Confezioni articoli di abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia
- 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
- 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
- 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
- 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
- 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
- 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
- 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
- 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
- 15.20.10 Fabbricazione di calzature
- 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
- 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature



16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
 17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
 17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
 17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
 17.24.00 Fabbricazione di carta da parati
 17.25.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
 18.12.00 Stampa e confezione abbigliamento sportivo
 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
 22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
 24.41 Produzione di metalli preziosi
 24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
 24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
 25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
 25.50.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
 25.61 Trattamento e rivestimento metalli
 25.73 Fabbricazione di utensileria
 25.73.2 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
 25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
 25.93.1 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
 25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
 25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.
 25.99.9 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
 25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.
 26.52 Fabbricazione di orologi
 26.52.0 Fabbricazione di orologi
 26.52.00 Fabbricazione di orologi
 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semi preziose per gioielleria e per uso industriale
 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)



32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo montatura in serie di occhiali comuni
32.99.10 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
33.12.9 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili) - limitatamente a macchine tessili, per maglieria, per industria pelli e lavanderie e stirerie
35.11.00 Produzione di maglieria intima
46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
46.41.10 Commercializzazione filati in 100% seta, misti seta e lino e 100% lino
46.41.20 Trasformazione delle fibre tessili semilavorate per la realizzazione e commercio di filati
46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature
46.42.10 Commercio all'ingrosso di prodotti e accessori tessili
46.49.5 Commercio all'ingrosso di borse, valigie e altri articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.64 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile a controllo computerizzato e di macchine per cucire e per maglieria, per concerie e calzaturifici
46.76.10 Commercio e lavorazione fibre e prodotti tessili
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
74.10.1 Attività di design di moda e design industriale.
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
96.01.20 Elettrolavaggio a secco. Lavorazioni tessili, finissaggio, follatura, stiratura pezze, finissaggio tessile

